

Definizione agevolata avvisi bonari o ravvedimento operoso: cosa conviene

Conviene scegliere la definizione agevolata degli avvisi bonari o il ravvedimento operoso?

Ecco i calcoli da effettuare (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)

Un contribuente ha omesso di versare parte del **saldo delle imposte 2021** rispetto al risultato della dichiarazione dei redditi presentata entro lo scorso 30 novembre.

Da qui, considerato che a breve potrebbe essere destinatario di apposito avviso bonario da parte del Fisco, sta valutando se attendere il possibile recapito dell'avviso, per poi aderire alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui alla Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023, oppure se anticipare il Fisco ricorrendo al **ravvedimento operoso**.

La scelta deve essere fatta considerando quelli che sono **gli interessi e le sanzioni da pagare**, rispetto alle due differenti soluzioni: definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento operoso, ex art.13 del D.lgs. 472/1997. Posto che, rispetto ad entrambe le soluzioni, le imposte contestate devono essere pagare per il totale. Anche a rate, in caso di adesione alla sanatoria della Legge di bilancio, anche **in via frazionata** (vedi ravvedimento frazionato) se si opta per il ravvedimento operoso.

La definizione agevolata degli avvisi bonari

La definizione agevolata degli avvisi bonari, è stata regolata con i commi da 153 a 159 della Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023.

Possono essere oggetto di **sanatoria**, gli avvisi bonari da controllo automatizzato (36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/1972), rispetto ai quali:

- non sia scaduto il **termine di pagamento** di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta;
- il recapito al contribuente è **successivo** al 1° gennaio 2023.

La sanatoria riguarda solo gli anni ossia i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Sfruttando la chance di **definizione agevolata**, il contribuente è tenuto a versare tutte le imposte e gli interessi per ritardato pagamento. Anche le sanzioni devono essere pagate.

Tuttavia il vantaggio sta nel fatto che anziché pagare le sanzioni del 10%, le stesse sono dovute solo nella misura del 3%.

Gli importi dovuti possono essere pagati in unica soluzione o in **20 rate trimestrali di pari importo**, ex art.3-bis del D.Lgs 462/1997.

L'Agenzia delle entrate ha già fornito [istruzioni in merito](#).

Definizione agevolata o ravvedimento operoso?

Il quesito evidenziato in premessa, può essere risolto **tenendo conto degli interessi e delle sanzioni da pagare**, rispetto alle due differenti soluzioni: definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento operoso.

Ebbene, in merito alle **sanzioni**, come detto sopra, aderendo alla sanatoria si pagano le sanzioni al 3% sull'imposta evasa. Se invece si opta per il ravvedimento operoso, bisogna considerare almeno una sanzione pari al **3,75%** (30%/8), percentuale da applicare laddove la violazione sia sanata trascorsi almeno 90 giorni rispetto alla scadenza originaria del pagamento. Si applicherà la sanzione del 4,29%, se il contribuente si ravvede entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Poi bisogna valutare il **costo degli interessi**. Ebbene, per gli avvisi bonari gli interessi sono al 3,5% (vedi art. 5 e 6, comma 1 Decreto 21 maggio 2009). In caso di ravvedimento operoso trovano applicazione gli interessi al tasso legale; cosicché dovranno essere calcolati a partire dall'anno di commissione della violazione tenendo conto delle seguenti aliquote: : 0,05% (2020); 0,01%(2021); 1,5% (2022), 5% (2023).

Dunque, il calcolo di convenienza va fatto caso per caso. Posto che più tempo passa più il ravvedimento sarà costoso.